



GRUPPO LUCEFIN

Fanno parte
del Gruppo Lucefin
le seguenti
aziende:

TRAFILIX SpA

TRAFILE CZECH sro

ACCIAI BRIANZA SpA

COMET ACCIAI Srl

COSMO ACCIAI Srl

NUOVA BASSANI Srl

SIDERMARCA Srl

KSM STAHL GmbH

DIRETTIVA 2002/95/EC ROHS E S.M.I.

11/12/2025

AGGIORNAMENTO:

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 novembre 2025 sono state pubblicate tre direttive delegate che vanno a modificare l'allegato III della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, precisando i nuovi termini come sotto riportato.

La Direttiva 2002/95/EC e le successive modifiche e integrazioni, 2011/65/EU e 2015/863/EU, dispongono restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) definendo i limiti di concentrazione delle seguenti sostanze nei materiali omogenei:

- piombo (0,1%);
- mercurio (0,1%)
- cadmio (0,01%)
- cromo esavalente (0,1%)
- bifenili polibromurati (PBBP) (0,1%)
- eteri di difenile polibromurati (PBDE) (0,1%)
- ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) (0,1%)
- benzilbutylftalato (BBP) (0,1%)
- dibutilftalato (DBP) (0,1%)
- diisobutilftalato (DIBP) (0,1%)

I prodotti forniti dal Gruppo Lucefin (acciaio in barre lavorate a freddo, barre laminate a caldo, barre forgiate e tubi in acciaio) rientrano nella definizione di materiali omogenei: "materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi". Gli acciai trasformati e distribuiti dalle aziende del Gruppo Lucefin rispettano i limiti previsti dalla normativa tranne per alcune tipologie di acciai per cui la concentrazione di Piombo supera il limite stabilito.

In particolare, la Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione dell'8 settembre 2025 modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame. Nel dettaglio, la norma interviene sulle esenzioni 6 a), 6 b) e 6 c) che contengono l'uso di piombo per contenuti maggiori dello 0,1%, come elemento legante nelle leghe metalliche, definendone il prolungamento temporale.

Scadenza		
6a)	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e dell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35% di piombo in peso.	11 dicembre 2026
6a)-I	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35% di piombo in peso(*)	30 giugno 2027 per tutte le categorie
6a)-II	Piombo come elemento di lega nei componenti nell'acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenente fino allo 0,2% di piombo in peso(*)	30 giugno 2027 per tutte le categorie

(*) L'esenzione non si applica alle Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (AEE) destinate al pubblico se queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in bocca dai bambini in condizioni d'uso normali o prevedibili.

Legale Rappresentante pro tempore